

Ente come parte civile o responsabile civile: ammissibilità e limiti.

di **Luigi Fimiani**

TRIBUNALE DI TERAMO, ORDINANZA, 26 FEBBRAIO 2020
GIUDICE DOTT. DOMENICO CANOSA

Sommario. **1.** L'ordinanza in commento. - **2.** La prima questione: è ammissibile la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente? - **3.** La svolta della giurisprudenza per l'orientamento ostativo alla costituzione. - **4.** Ulteriore questione: l'ente può essere citato come responsabile civile? - **5.** Conclusioni.

1. L'ordinanza in commento.

Con Ordinanza del 26 febbraio 2020 il Giudice Monocratico del Tribunale di Teramo ha ammesso la costituzione delle parti civili, nel procedimento penale n. 1960/17 R.G.N.R., "unicamente nei confronti degli imputati e con riferimento ai reati a loro ascritti e giammai nei confronti degli enti responsabili dell'illecito amministrativo dipendente da reato di cui all'art. 452 *quinquies* c.p."

Ciò in quanto – a detta del giudicante – "nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente non è ammissibile la costituzione di parte civile, atteso che l'istituto non è previsto dal D. Lgs. n. 231/2001¹, e l'omissione non rappresenta una lacuna normativa, ma corrisponde ad una consapevole scelta del legislatore".

¹ La letteratura sulla responsabilità amministrativa degli enti è di preminente attualità. A tal proposito si veda, tra le opere enciclopediche, FIORELLA, *Responsabilità da reato degli enti collettivi*, in Cassese (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, vol. V, 2006, p. 5104. Tra le opere di carattere generale, invece, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale – Parte generale*, VI ed., Bologna, 2010, 164; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale – parte generale*, III ed. 2009, 141; MANTOVANI, *Diritto penale*, V, ed. 2007, 110, 114. Nei trattati, si veda, DE VERO, *Trattato di diritto penale – Parte Generale – La responsabilità penale delle persone giuridiche*, vol. IV, Milano, 2008; ID., *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2001, 1126; CONTI, (diretto da GALGANO), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia – Il diritto penale dell'impresa*, vol. XXV, 2001, 859.

Si veda, inoltre, PALIERO (a cura di), *Commentario breve alle leggi penali complementari*, Padova, 2007; PRESUTTI-BERNASCONI-FIORIO, *La responsabilità degli enti – Commento articolo per articolo a d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, 2008.

2. La prima questione: è ammissibile la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente?

La prima questione posta dall'ordinanza in commento è se sia ammissibile la costituzione di parte civile dell'ente nel procedimento ex d.lgs. 231/2001.

La soluzione si pone nel solco della interpretazione maggioritaria da tempo vigente sia in dottrina che in giurisprudenza.

Occorre ripercorrere brevemente le tappe che hanno portato alla situazione attuale, nonché, successivamente, enucleare i motivi per i quali si ritiene ragionevole la conclusione dell'ordinanza.

Come noto, sul tema, fino al 2010, sussisteva un deciso contrasto giurisprudenziale tra coloro i quali – specialmente nella giurisprudenza di merito – ritenevano ammissibile la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente nell'ambito del procedimento instaurato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001² e chi negava tale assunto.

Nella letteratura monografica, invece, si segnala LATTANZI, *Reati e responsabilità degli enti* – Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, II, ed., Milano, 2010; MAZZACUVA-AMATI, *Diritto penale dell'impresa*, II ed., 2009, 35; SANTORIELLO (a cura di), *La disciplina penale dell'economia – fisco, banche, responsabilità penale delle società*, 2008, 281; GIARDA, *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche decreto legislativo 8 giugno 2001*, edizione 231, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2005; GIUNTA, *La punizione degli enti collettivi: una novità attesa*, in A.A.V.v.. *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di "giustizia punitiva"* – a cura di De Francesco – Torino, 2004, 35.

Si vedano altresì i saggi di: MUSCO, *A proposito della responsabilità amministrativa degli enti*, in jus17@unibo.it, n. 1, 2008, 335; ID, *I nuovi reati societari*, Milano, 2007, 117; ID, *La società per azioni nella disciplina penalistica*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO e PORTALE, vol. IX, torno I, 1994; MARINUCCI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Riv. It. Proc. Pen.*, 2007, 445; CARMONA, *La responsabilità amministrativa degli enti: reati presupposto e Modelli Organizzativi*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2006, 199; ID., *La responsabilità degli enti: alcune note sui reati presupposto*, in *Riv. Trim. dir. Pen. econ.*, 2003, 995; DE FRANCESCO, *Gli enti collettivi: soggetti dell'illecito o garanti dei precetti normativi?*, in *Dir. Pen. proc.* 2005, f. 6, 753; ID (a cura di), *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia punitiva*, Torino, 2004; ID, *La responsabilità della societas: un crocevia di problematiche per un nuovo "modello" repressivo*, in *Leg. Pen.* 2003, 372; ID *Disciplina penale societaria e responsabilità degli enti: le occasioni perdute della politica criminale*, in *Dir. Pen. proc.* 2003, f. 8, 929; ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. Trim. dir. Pen. econ.*, 2002, 33; ID., *Corporate governance nelle società quotate: riflessi penalistici e nuovi reati societari*, in *Giur. Comm.*, 2002, 544; ID., *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, in *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano, 2002; PALIERO, *Problemi e prospettive della responsabilità penale dell'ente nell'ordinamento italiano*, in *Riv., trim., pen. ec.*, 1996, 1173.

² cfr., per esempio, G.u.p. Tribunale milano, 9 luglio 2009; nonché Gip Tribunale Milano, 4 giugno 2009. Tale posizione è stata recentemente ripresa, in merito al processo sul disastro ferroviario Andria-Corato, dal Tribunale di Trani, Sezione Unica Penale, Ordinanza 7 maggio 2019, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 23 maggio 2019, con nota di ANGIOLINI, *Costituzione di parte civile nei confronti dell'ente incolpato dell'illecito da reato: ammissibile secondo il Tribunale di trani nel processo penale relativo al disastro ferroviario sulla linea Andria-Corato*.

I fautori della prima tesi facevano leva sul disposto di cui all'art. 34 d.lgs 231/2001, il quale, prevedendo che "per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reati, si osservano ... in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale ...", consentirebbe l'applicazione analogica degli articoli 74 c.p.p. e 185 c.p., sul presupposto della piena compatibilità dell'istituto della costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti.

Tuttavia, tale considerazione, come affermato in plurime occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, si presta a numerose critiche, che saranno indicate nel paragrafo che segue.

3. La svolta della giurisprudenza per l'orientamento ostativo alla costituzione.

La conclusione a cui giunge il Tribunale di Teramo richiama il contenuto di una pronuncia della Suprema Corte del 2015³, che aveva a sua volta confermato, sebbene con argomentazioni parzialmente differenti, il principio di diritto indicato da altra pronuncia del 2011⁴, sentenza decisiva per la citata svolta.

La sentenza del 2015, richiamata *in toto* dalla ordinanza in epigrafe, segna la definitiva prevalenza dell'orientamento ostativo alla costituzione di parte civile dell'ente, in quanto – si afferma – "l'istituto della costituzione di parte civile non è previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001 e l'omissione non rappresenta una lacuna normativa, ma corrisponde a una consapevole scelta del legislatore".

Tuttavia, a supporto della conclusione negatoria della possibilità di costituzione di parte civile, non vengono indicate esaustivamente le motivazioni che corroborano tale tesi, talune di queste, peraltro, già indicate dalla suesposta sentenza della Suprema Corte del 2011, n. 2251.

Difatti, viene esclusivamente evidenziato come, da un lato, in tale disciplina normativa (quella della 231) manchi ogni riferimento espresso alla parte civile e, dall'altro, come, al contrario, detta disciplina contenga dati specifici ed espressi che confermano la volontà di escludere la parte civile dal processo: l'articolo 27, che, nel disciplinare la responsabilità patrimoniale dell'ente, la

³ Sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 3786, in *Guida al diritto*, 2015, n. 16, p. 66, con nota di AMATO, *Nel processo per l'accertamento della responsabilità degli enti non è ammissibile la costituzione di parte civile*.

⁴ Sez. VI, 22 gennaio 2011, n. 2251, in *Cass. C.E.D.*, n. 248791, in *Cassazione penale*, 2011, p. 2539, con nota di VARASO, *L'"ostinato silenzio" del d.lgs. n. 231 del 2001 sulla Costituzione di parte civile nei confronti dell'ente ha un suo perché*, nonché in *Dir. Pen. e proc.*, 2011, p. 431, con nota di MUCCIARELLI, *Il fatto illecito dell'ente e la costituzione di parte civile nel processo ex d.lgs. n. 231/2001*, ed in *Giurisprudenza italiana*, 2011, p. 1383, con nota di PISTORELLI e SANTORIELLO, *La parte civile nel procedimento per la responsabilità degli enti- Inammissibile per la Corte di Cassazione la costituzione di parte civile nei processi a carico degli enti*.

limita all'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria, senza fare alcuna menzione delle obbligazioni civili; l'articolo 54, che, nel regolamentare il sequestro conservativo, lo limita al solo scopo di assicurare il pagamento della sanzione pecuniaria, oltre che delle spese del procedimento e delle somme dovute all'erario, prevedendo che possa essere richiesto dal solo pubblico ministero, mentre l'art. 316 c.p.p., che disciplina l'omologo istituto codicistico, pone questa misura cautelare reale sia a tutela del pagamento della "pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario", sia delle "obbligazioni civili derivanti dal reato", in quest'ultimo caso attribuendo alla parte civile la possibilità di richiedere il sequestro.

Occorre, però, richiamare gli altri argomenti che corroborano tale tesi.

Già la sentenza del 2011 n. 2251, in tal senso, riteneva inammissibile la costituzione di parte civile dell'ente per ulteriori ragioni: in mancanza di dati normativi positivi, il principio per il quale l'illecito dell'ente sia pacificamente un fatto produttivo di danni risarcibili ex art. 2043 c.c. non porta a conclusioni differenti; mancata possibilità di individuare un danno derivante dall'illecito amministrativo differente da quello prodotto dal reato; eccezionalità dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, in quanto deroga al principio della completa autonomia e separazione dei due giudizi, di talché, in assenza di ogni esplicito riferimento ad azioni diverse da quella penale e in mancanza di qualunque base normativa al riguardo, sarebbe escluso, per non violare il divieto di analogia in *malam partem* proprio del diritto penale, l'ingresso della parte civile nel processo ex d.lgs. 231/2001.

Inoltre, pare opportuno individuare ulteriori argomentazioni che portano alla medesima conclusione.

In primis, oltre al richiamo operato dall'ordinanza in commento agli articoli 27 e 54 d.lgs. 231/2001, giova altresì richiamare l'art. 33 del medesimo decreto, per il quale, in caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della (sola) sanzione pecuniaria, senza alcun riferimento alla sorte delle obbligazioni civili.

Inoltre, ha un notevole significato il fatto che il decreto indicato presti particolare attenzione ai profili di danno patrimoniale conseguenti alla commissione dell'illecito, senza tuttavia fare alcun riferimento alla parte civile. Ad esempio, si possono ricordare gli articoli 12 (riduzione sanzione pecuniaria allorché l'ente abbia risarcito un danno di particolare tenuità), 17 (esclusione dell'applicabilità delle sanzioni interdittive quando l'ente abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato) e 19 (non applicazione della confisca del prezzo o profitto del reato per la parte che può essere restituita al danneggiato).

Ancora, l'eventuale interpretazione estensiva della disciplina della parte civile, prevista nel codice di rito, agli enti, contrasterebbe con il *dictum* dell'art. 185

c.p., che, in riferimento alla risarcibilità dei danni conseguenti alla commissione di un fatto criminoso, si riferisce esclusivamente al "reato", nozione completamente diversa rispetto all'illecito amministrativo regolato dal d.lgs. 231/2001, che, per la giurisprudenza dominante, viene considerato un *tertium genus* tra tale illecito e il reato stesso⁵.

Medesime considerazioni, peraltro, possono essere operate con riferimento all'articolo 74 c.p., il quale, sebbene sotto il versante processuale, consente la costituzione di parte civile e la pretesa risarcitoria in sede penale esclusivamente nel caso in cui venga commesso, appunto, un "reato".

Infine, ulteriori spunti per corroborare la tesi seguita dall'ordinanza in epigrafe possono rinvenirsi dai disposti di cui agli art. 61, co. 2 d.lgs. 231/2001 (che, nel disciplinare il decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'ente, omette ogni riferimento a parti diverse dall'ente, a differenza del rinvio a giudizio ex art. 429 c.p.p. nei confronti dell'imputato) e 69 d.lgs. 231/2001 (il quale, in riferimento alla sentenza di condanna pronunciata a carico dell'ente, non fa alcun cenno alle questioni civili, a differenza degli articoli 539, 540 e 541 del codice di rito)⁶.

Tanto chiarito in riferimento alla soluzione praticata dall'ordinanza in commento, pare opportuno valutare se la stessa sia messa in crisi dalla possibilità di citazione dell'ente come responsabile civile nel processo penale a carico della persona fisica.

4. Ulteriore questione: l'ente può essere citato come responsabile civile?

Occorre dunque accertare se l'ente possa rispondere del reato commesso dal proprio apicale o subordinato in via indiretta, quale responsabile civile per il fatto reato dell'imputato.

A tal fine, giova richiamare Corte Costituzionale 23 luglio 2014, n. 218 che, in merito alla "questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. e del d.lgs. n. 231, impugnati in riferimento all'art. 3 Cost, nella parte in cui non prevedono che nel processo penale le persone offese possono chiedere agli enti il risarcimento dei danni subiti per il comportamento dei loro dipendenti", dichiarata peraltro inammissibile, ha sviluppato, nel proprio percorso motivazionale, conclusioni rilevanti in relazione a tale profilo.

La Corte, in particolare, non ha aderito a quell'orientamento giurisprudenziale che ritiene inammissibile la costituzione dell'ente come responsabile civile in base al combinato disposto di cui gli artt. 35 d.lgs. 231/2001 (applicabilità alla società delle disposizioni relative all'imputato in

⁵ S.U. *Espanhan*, 18 settembre 2014, n. 38343, in Cass. C.E.D. n. 261112, in *Cassazione penale*, 2015, p. 426, con nota di SUMMERER, *La pronuncia delle Sezioni Unite sul caso Thyssen Krupp. Profili di tipicità e colpevolezza al confine tra dolo e colpa*, nonché in *Giurisprudenza italiana*, 2014, p. 2565, con nota di BARTOLI, *Luci ed ombre della sentenza delle Sezioni Unite sul caso Thyssenkrupp*.

⁶ Su tali profili vv. citato *Guida al diritto*, 2015, n. 16, p. 66, con nota di AMATO.



quanto compatibili) e 83, co. 1, c.p.p. (nella parte in cui non consente, salva la pronuncia di sentenza di proscioglimento o non luogo a procedere, di far rispondere in via civile l'imputato nel processo penale per il fatto dei coimputati).

Nello specifico, tale teoria, censurata dalla Corte, esclude che l'ente, nei confronti del quale è stato avviato un procedimento amministrativo ex d.lgs. 231/2001, possa essere citato quale responsabile civile nel procedimento penale incardinato nei confronti del suo organo – apicale o subordinato – poiché l'ente, nello stesso, rivestirebbe la qualifica di coimputato e, pertanto, sarebbe violato il citato disposto di cui all'art. 83, co. 1 c.p.p.

La Corte, tuttavia, ha chiaramente ritenuto che "è fondatamente contestabile che l'ente possa essere considerato coimputato dell'autore del reato". Infatti "si è ritenuto che, nel sistema delineato dal d.lgs. n. 231 del 2001, l'illecito ascrivibile all'ente costituisca una fattispecie complessa e non si identifichi con il reato commesso dalla persona fisica".

Pertanto, "se l'illecito di cui l'ente è chiamato a rispondere ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 non coincide con il reato, l'ente e l'autore di questo, non possono qualificarsi coimputati, essendo ad essi ascritti due illeciti strutturalmente diversi".

In definitiva, quindi, viene sancito il principio di diritto secondo cui "la disposizione dell'art. 83, co. 1, c.p.p., alla quale il giudice rimettente fa riferimento, non costituirebbe un impedimento alla citazione dell'ente come responsabile civile".

Peraltro, non sembrano rinvenirsi, nel codice di rito e nel d.lgs 231/2001, altre norme ostative a una citazione dell'ente quale responsabile civile per il fatto commesso dall'imputato persona fisica, con il quale concorrerebbe per le conseguenze civili del fatto reato.

A corroborare tale interpretazione, pare opportuno inoltre richiamare una tesi della giurisprudenza di merito⁷, la quale, condivisibilmente, ritiene che il "titolo" in forza del quale deve ammettersi la citazione dell'ente quale responsabile civile è ravvisabile nell'articolo 2049 c.c., quindi sulla base del rapporto di "occasionalità necessaria" tra l'attività posta in essere tra chi ha agito in nome e per conto dell'ente e il fatto illecito generatore di responsabilità, che ricorre nel momento in cui quest'ultimo è stato compiuto a causa del ruolo rivestito dall'agente all'interno dell'ente.

In tale ipotesi, non vi sarebbe ragione per escludere una responsabilità dell'ente per l'operato del proprio organo, il quale, a causa della qualifica ricoperta e in occasione di una propria mansione svolta, abbia commesso l'illecito.

⁷ G.i.p., Tribunale di Milano, 9 marzo 2004; Sez. III, 31 ottobre 2002, n. 36503, in Cass. C.E.D. n. 222614; Sez. I, 26 maggio 2011, n. 21195, in Cass. C.E.D. n. 250207; Sez. V, 19 luglio 2017, n. 35588, in Cass. C.E.D. n. 271209

5. Conclusioni.

In definitiva, si può rilevare come le pretese risarcitorie e restitutorie del danneggiato nei confronti della persona giuridica responsabile ex d.lgs 231/2001 possano essere soddisfatte, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 24 Costituzione.

Difatti, pur non essendo ammissibile, per le suesposte ragioni, la citazione dell'ente come parte civile nel procedimento amministrativo a suo carico, è possibile, per il soggetto che abbia subito un danno dal fatto criminoso, citare, in qualsiasi caso, come responsabile civile l'ente nel procedimento penale a carico della persona fisica e rivalersi, nei confronti del medesimo, dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dalla stessa.

In particolare, considerata la diversità ontologica tra il procedimento penale a carico dell'imputato e quello amministrativo instaurato nei confronti dell'ente, e la non applicabilità del citato principio di cui all'art. 83 co. 1 c.p.p., non si rinvengono ragioni ostative alla citazione dello stesso, in quanto, tra l'altro, una conclusione differente creerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra società, a seconda del solo fatto che sia, o meno, avviato un procedimento amministrativo ex d.lgs. 231/2001 parallelamente a quello penale nei confronti dell'imputato.

In conclusione, far dipendere l'ammissibilità di una azione risarcitoria nei confronti dell'ente nel processo penale nei confronti della persona fisica dal fatto che sia stato o meno avviato il procedimento a suo carico ai sensi del d.lgs. 231/2001 sarebbe contraddittorio, in quanto la responsabilità prevista da quest'ultimo ha carattere diverso da quella penale, con la conseguenza che le regole del relativo procedimento restano applicabili a prescindere dalle vicende del processo "231".